

Gestione delle Segnalazioni D.Lgs. 231

(Regolamento Whistleblowing)

Stato delle revisioni

Rev.	Data	Causale
0	22.10.2018	Prima emissione

1. Sistema di segnalazione delle violazioni (c.d. Whistleblowing)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01 così come modificato dalla L. 179/2017, IAL Toscana ha definito le modalità per la segnalazione delle violazioni inerenti il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01.

Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- lavoratori dipendenti (qualsiasi tipologia contrattuale)
- membri di organi sociali
- collaboratori e consulenti IAL Toscana

Le segnalazioni possono riguardare:

- dipendenti
- membri di organi sociali
- collaboratori e consulenti
- fornitori e partner

2. Oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni possono riguardare:

- presunti illeciti tra quelli previsti dal presente Modello Organizzativo 231
- violazione dei principi di trasparenza, correttezza, professionalità
- violazioni relative alla Salute e Sicurezza dei Lavoratori
- atti di corruzione, tentati o effettivi
- utilizzo improprio dei beni aziendali
- attività illecite e/o fraudolente a danno della clientela o della Pubblica Amministrazione

3. Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e devono contenere tutti gli elementi utili affinché l'Organismo di Vigilanza possa procedere alla verifica ed al riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione. In assenza di tali elementi le segnalazioni non saranno prese in considerazione.

Al fine di facilitare la raccolta di tali elementi, è stata predisposta apposita modulistica che prevede i seguenti campi:

- identità del soggetto che effettua la segnalazione
- descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione

- qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto
- che ha posto in essere i fatti segnalati
- eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sui fatti segnalati
- eventuali documenti a conferma dei fatti segnalati

Il modulo compilato in tutte le sue parti può essere inviato tramite i seguenti canali:

- indirizzo di posta elettronica: organismo.vigilanza@ialtoscana.it

4. Gestione della segnalazione

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione, effettua le seguenti attività:

- Analizza la documentazione ricevuta dal Segnalante ed effettua una disamina preliminare circa la sussistenza dei presupposti, necessaria per avviare gli ulteriori approfondimenti. In particolare, l'OdV valuta in fase iniziale se sussistono presupposti di fondatezza e attendibilità anche in relazione alla possibilità di poter pervenire a concrete verifiche circa i fatti segnalati. Le segnalazioni che non consentono di avviare alcuna verifica perché troppo generiche saranno archiviate.
- Analizza preliminarmente se il fatto segnalato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/01
- Ove la segnalazione sia completa e rilevante, definisce se è necessario il coinvolgimento di altre funzioni competenti per proseguire con lo svolgimento delle verifiche
- Valuta le ulteriori azioni da intraprendere ai fini della verifica della segnalazione quali ad esempio avviare interventi di audit, richiedere approfondimento gestionali, richiedere ulteriori chiarimenti al segnalante oppure richiedere, qualora ne ravvisi la necessità, l'intervento di Autorità esterne preposte ad indagini e accertamenti

Qualora la segnalazione risulti troppo generica o infondata, l'Organismo di Vigilanza procede all'archiviazione della stessa.

5. Tutela del segnalante

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e non in forma anonima.

L'identità del segnalante viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che nelle successive fasi di gestione della stessa. In particolare, IAL Toscana garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo esplicito consenso ad eccezione dei casi in cui:

- la Segnalazione risulti effettuata in mala fede, allo scopo di danneggiare il segnalato e si possa configurare responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione
- l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali)

La violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista per legge.

Non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia né per chi segnala i presunti illeciti né per chi collabora alle attività di riscontro sulla fondatezza. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili ed in ogni caso peggiori rispetto a quelle vissute in precedenza.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalatori può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Allegato: MODULO SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

DATI DEL SEGNALANTE	
Nome	
Cognome	
Ruolo	
Email	
Telefono	
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	
Descrizione	
Soggetti IAL Toscanacoinvolti (Nome e Cognome)	
Altri soggetti coinvolti	
Data o periodo in cui si sono svolti i fatti	
Altri soggetti che possono avere informazioni sul fatto (Nome e Cognome)	
Eventuali documenti a supporto	

Data: